

Area Personale e Organizzazione

Proposta N.: **DD/PRO/2023/8586**

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TEMPO PIENO - TEMPO PARZIALE E MODIFICA DELLA TIPOLOGIA/PERCENTUALE/ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - DECORRENZA 01/07/2023.

LA DIRIGENTE

Premesso che, come disposto dalla determinazione dirigenziale P.G. n. 91289/2002 ad oggetto “Disposizioni applicative sul lavoro a part-time” e dalla circolare n. 35/2002 e successive integrazioni il personale a tempo indeterminato, ogni anno, può presentare istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa ovvero di modifica della tipologia, percentuale ed articolazione del rapporto a part-time alle scadenze previste;

Dato atto che entro i termini di presentazione previsti, sono pervenute complessivamente n. 39 istanze, per una delle quali è stata successivamente presentata rinuncia in corso d'istruttoria, per le quali si è proceduto alla verifica delle singole richieste;

Preso atto delle determinazioni espresse dalle Direzioni di Area/Dipartimento/Settore/Quartiere e dato atto che l'Area Personale e Organizzazione ha proceduto alla valutazione di sua competenza in merito ad eventuali ulteriori cause ostative;

Verificato che il numero complessivo delle istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time presentate, con decorrenza 01/07/2023, non supera la percentuale del 25% del numero dei posti previsti dalla dotazione organica vigente per ciascuna categoria/qualifica e pertanto non si verifica la necessità di procedere alla formazione di apposita graduatoria;

Ritenuto pertanto:

1) di accogliere n. 28 richieste relative a trasformazioni o modifica del rapporto di lavoro così come riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con la seguente specifica:

- dal 01/07/2023 al 30/06/2024 per n. 25 istanze;
- dal 01/07/2023 per n. 1 rientro nella precedente percentuale di part-time;
- dal 01/07/2023 per n. 2 trasformazioni del rapporto a tempo pieno;

2) di non accogliere n. 10 richieste di dipendenti, riportati nell'allegato B parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni espresse dai Capo Area/Dipartimento e Direttori di

Settore/Quartiere in relazione all'organizzazione dei servizi;

Disposto che i dipendenti interessati dovranno sottoscrivere specifico contratto per la trasformazione o modifica del rapporto di lavoro e che, in caso di mancata sottoscrizione da parte del dipendente, lo stesso dovrà presentare formale rinuncia alla trasformazione del rapporto di lavoro;

Dato atto che, con decorrenza 01/07/2023, ai rapporti di lavoro autorizzati, con la presente determinazione, verrà applicato il trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni normative, contrattuali e regolamentari;

Disposto che i dipendenti, qualora non presentino nuova richiesta di prosecuzione del rapporto di lavoro a part-time, debitamente autorizzata, entro il mese di aprile 2024, rientreranno nel precedente regime orario (sia esso il tempo pieno o la diversa articolazione dell'orario part-time) dal 1° luglio 2024;

Visti:

- il d. lgs. 81/2015
- l'art. 44, comma 4 dello Statuto del Comune di Bologna;
- gli artt. 6 e 92, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;
- la determinazione dirigenziale P.G. n. 91289/2002 ad oggetto "Disposizioni applicative sul lavoro a part-time" e la circolare n. 35/2002 e loro successive integrazioni;
- l'atto di delega P.G. n. 233435/2023;

D E T E R M I N A

per quanto espresso in premessa e come risultante dall'elenco, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione di:

- trasformare o modificare il rapporto di lavoro a 25 dipendenti, a decorrere dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2024;
- ripristinare nella precedente tipologia di part-time il rapporto di lavoro di una dipendente dal 01/07/2023;
- trasformare il rapporto di n. 2 dipendenti a tempo pieno dal 01/07/2023;
- di non ammettere alla trasformazione del rapporto di lavoro i n. 10 dipendenti di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di prevedere che i dipendenti interessati dovranno sottoscrivere specifico contratto per la trasformazione o modifica del rapporto di lavoro e che, in caso di mancata sottoscrizione da parte del dipendente, lo stesso dovrà presentare formale rinuncia alla trasformazione del rapporto di lavoro;
- di applicare, con decorrenza 01/07/2023, ai rapporti di lavoro autorizzati con la presente determinazione, il trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni normative, contrattuali e regolamentari;
- di prevedere che i dipendenti, qualora non presentino nuova richiesta di prosecuzione del rapporto di lavoro a part-time, debitamente autorizzata, entro il mese di aprile 2024, rientreranno nel precedente regime orario (sia esso il tempo pieno o la diversa articolazione dell'orario part-time) dal 1° luglio 2024.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -